

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Nicola SINISI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile avente ad oggetto regime patrimoniale famiglia artt.159 e segg. c.c.

promossa da:

X, rappresentata e difesa dal l'avv. ...ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, ...

- Attrice -

Contro

Y, rappresentato e difeso dagli avv.ti ...ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Parma, Viale ...

- Convenuto -

Causa iscritta al n./2020 del Ruolo Generale e posta in decisione sulle conclusioni precisate il 15/6/2022:

Per l'attrice:

"Voglia il Tribunale ill.mo ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto che i signori Y e X avevano contratto matrimonio in data 3 giugno 1990, vivendo in regime di comunione legale dei beni: dato atto che il sig. Y ha ceduto, in costanza di matrimonio, senza il consenso della moglie, signora X, ed all'insaputa della stessa, le quote di cui era titolare nella s.r.l. Gamma, pari al 65% del capitale sociale, realizzando il prezzo lordo di euro 1.950.000,00, corrispondente ad euro 1.790.000,00 netti da imposte; dato altresì atto che le predette quote erano in comproprietà al 50% fra i coniugi, vivendo gli stessi in regime di comunione legale dei beni; dato altresì atto che nel corso del giudizio, i coniugi si sono separati e sono comparsi in data 4 febbraio 2021 avanti al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati:

Dichiarare tenuto il sig. Y al pagamento in favore della signora X della somma di € 895.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

dichiarare tenuto e condannare il sig. Y al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA."

Per il convenuto:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso e di legge:

In via principale:

- respingere le avverse pretese siccome infondate, non provate, inammissibili o come meglio;

In via subordinata:

- operare la richiesta ricostituzione per equivalente deducendo dalla somma pretesa l'importo di € 160.692,80 versato a titolo di imposte, nonché quello di € 485.000,00, o quello che sarà ritenuto di giustizia, consumato dalla famiglia per il proprio mantenimento, oltre quello ulteriormente maturando per spese di mantenimento fino alla conclusione del presente giudizio.

Spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed IVA se dovuta, integralmente rifusi".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la X ha agito nei confronti del Y - con cui è sposata dal 3/6/1990 in comunione dei beni - ai sensi dell'art.184, terzo comma, c.c., relativamente ai contratti del 25/7/2017 e 27/6/2019, con i quali il marito, all'insaputa di lei, ha venduto alla società Alfa Italia la quota della s.r.l. Birra Gamma pari al 65% del capitale sociale, al prezzo complessivo di € 1.950.000,00: in particolare, il 25/7/2017 avrebbe alienato il 60% del capitale sociale, al prezzo di € 1.800.000,00, il 27/6/2019 il rimanente 5%, al prezzo di € 150.000,00, accreditando le somme sul proprio conto corrente personale.

Costituitosi in giudizio, il Y ha chiesto il rigetto delle domande, dovendo reputarsi rientrare le quote della s.r.l. nella comunione immediata - ai sensi dell'art.177 lett.a) c.c. - solo se con finalità d'investimento; nella fattispecie egli aveva costituito il birrifico per continuare a lavorare in seguito alla cessazione del precedente impiego presso il Consorzio Agrario di Parma, sicché le quote in discorso erano strumentali all'esercizio dell'attività professionale e, quindi, al pari del prezzo di vendita, rientravano nella comunione de residuo ex art.178 c.c. (in proposito, richiamava pronuncia Trib. Roma, 18/2/1994). Occorreva, quindi, considerare che il ricavato era stato tassato per € 160.692,80, e impiegato per spese familiari nella somma complessiva di € 485.000,00. Secondo il convenuto, infine, ad ogni modo, la moglie era a conoscenza della cessione delle quote, anzi vi aveva sostanzialmente assentito, festeggiando col marito l'avvenuta vendita e utilizzando la nuova disponibilità economica per spese personali.

Scambiate le memorie ex art.183/6 c.p.c. e assunte le prove orali il 24/11/2021, all'udienza del 15/6/2022 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.

L'art. 177, primo comma, lett. a) cit. fa rientrare nella comunione legale c.d. "immediata", e quindi, in contitolarità paritaria tra i coniugi, "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio" (salvo quelli relativi ai beni personali).

Tanto in giurisprudenza, quanto in dottrina, è pacifico che nel concetto di "acquisto", richiamato dalla citata norma, rientri come minimo la costituzione o il trasferimento di diritti reali (ad es., CASS. Sez. II, n.9513 dell'11/9/1991), senza contare che l'indirizzo più recente ritiene di includervi anche i crediti costituenti forme d'investimento, come per esempio i titoli obbligazionari (così CASS. Sez. I, n.21098 del 9/10/2007).

Pacificamente, la quota di partecipazione in s.r.l. esprime - più che un mero diritto di credito - una "posizione contrattuale obiettivata", cioè un insieme unitario di diritti e di obblighi: come tale, del resto, è considerata dalla legge, lo si evince, in particolare, dagli artt.2466, 2468 e 2471 c.c.; si tratta di bene immateriale suscettibile di formare oggetto del diritto di proprietà, perfettamente equiparabile, ai sensi degli artt.812 e 813 cc, ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, di cui segue il regime di circolazione (per tutte: CASS. Sez. III, n.22361 del 21/10/2009).

Resta, pertanto, agevole concludere, in accordo con la più recente giurisprudenza di merito (ad es., Trib. Catania, 17/7/2007 e Trib. Milano, 19/3/2007), che la quota di s.r.l., a prescindere dalla finalità per cui venga acquistata, rappresenta un bene oggetto di diritti reali, per cui rientra, se il coniuge ne acquisisca la proprietà durante il matrimonio, nella comunione legale c.d. "immediata" ex cit.art.177 lett. a): conclusione sicuramente in linea con la ratio solidaristica che caratterizza quel regime patrimoniale, da reputare ormai recepita dal giudice di legittimità (come si evince da CASS. Sez. II, n.6459 del 6/3/2019), il quale, del resto, in termini analoghi si è espresso con riferimento alle azioni della s.p.a. (ad es. CASS. Sez. I, n.5172 del 27/5/1999 e n.9355 del 23/9/1997).

La pronuncia invocata dal convenuto - secondo cui le quote di s.r.l., se il titolare partecipa alla vita sociale, fungono da beni strumentali all'esercizio dell'impresa, sicché rientrano nella comunione c.d.

de residuo ex art.178 cc (Trib. Roma, 18/2/1994) - è rimasta isolata, e comunque non appare condivisibile.

La s.r.l., come ogni società di capitali, è dotata di autonoma personalità giuridica; la qualità d'imprenditore, e la conseguente titolarità dell'azienda spetta, dunque, alla Società, non ai singoli soci, ai quali, del resto, neppure si estende il fallimento/liquidazione giudiziale della società (come si ricava, per esclusione, dagli artt. 147 r.d. 267/1942 e 256 d.lgs. 14/2019).

La tesi della difesa convenuta, infine, nemmeno può essere condivisa nella parte in cui sostiene che, in comunione immediata, cada il solo "trasferimento" della quota sociale, e non già - com'è avvenuto nella specie - il suo acquisto da parte del socio fondatore all'atto di costituire la s.r.l.

In contrario, basti osservare che il cit.art.177 lett. a), nella sua formulazione generale e omnicomprensiva, si riferisce non solo agli acquisti a titolo derivativo, ma anche a quelli che avvengono a titolo originario, con l'unica eccezione - che qui non rileva - dell'accessione ex art.934 cc, che opera di diritto in virtù di un mero fatto giuridico. Al di fuori di questa particolare ipotesi, quindi, non vi è alcuna ragione per escludere dalla comunione immediata gli acquisti a titolo originario, ancorché compiuti senza l'apporto economico o personale dell'altro coniuge (fra le molte, CASS. Sez. II, n. 17033 dell'11/8/2016 e n.20296 del 23/7/2008 in tema di usucapione).

Quanto sin qui considerato impone, in definitiva, di ritenere che la quota di partecipazione alla s.r.l. Birra Gamma, pari al 65% del capitale sociale, di cui il Y è diventato proprietario nell'aprile 2008, facesse parte della comunione legale dei beni c.d. "immediata", quale "acquisto" ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c..

Ceduta la quota in data 25/7/2017-27/6/2019, in comunione immediata è caduto il prezzo ricavato dalla sua vendita, pari a € 1.790.000,00 dedotte le imposte (arg. ex CASS. Sez. I, n.1197 del 20/1/2006, da cui si ricava, come principio, che ai fini della comunione il corrispettivo della vendita segue la medesima natura del bene alienato).

Discende l'accoglimento della domanda attorea, senza, a ben guardare, la necessità di valutare se la cessione della quota fosse o meno avvenuta con il consenso della moglie.

In proposito, è pacifico che, nell'ambito del procedimento di separazione personale RG 4108/2020 pendente presso quest'Ufficio, in data 4/2/2021 il Presidente del Tribunale abbia autorizzato i coniugi a vivere separati: ciò ha provocato, ai sensi dell'art.191/2 c.c., lo scioglimento della comunione legale dei beni o, per meglio dire, l'instaurazione, sui beni che ne formavano l'oggetto, di una comunione ordinaria in contitolarità paritaria, suscettibile di divisione (ex multis, CASS. Sez. I, n.8803 del 5/4/2017). È cessata, di conseguenza, l'operatività dell'art.184/3 c.c. (v. la già citata Sent. n. 6459/2019), su cui l'attrice ha originariamente fondato la domanda, sicché la stessa X, in definitiva, ha chiesto, in luogo della ricostituzione in forma specifica o per equivalente della comunione legale, il pagamento della metà di quanto ricavato dalla vendita della quota societaria operata dal Y.

Premesso che il giudice ha il potere, implicito nell'art.113 cpc, di (ri)qualificare giuridicamente la domanda, purché si pronunci nei limiti di essa (v. CASS. Sez. VI-I, Ord. n. 8645 del 9/4/2018), nella specie va osservato che l'attrice, chiedendo l'assegnazione materiale a sé della metà del prezzo caduto in comunione legale, di fatto ha domandato la cessazione della contitolarità limitatamente a

quel bene, e quindi, pur non avendola in tal maniera qualificata, in sostanza ha domandato la divisione parziale della comunione.

La domanda, tenuto conto delle difese del convenuto, va reputata ammissibile alla luce dei principi espressi, nel caso analogo della divisione ereditaria, da CASS. Sez. II, n.6931 dell'8/4/2016. Risulta altresì fondata, a prescindere da ogni disquisizione sul consenso del coniuge ex art.184 cit., siccome la comunione legale è cessata ed è stata sostituita da quella ordinaria, pertanto la divisione (parziale) esprime un diritto potestativo del dividendo, per il cui esercizio, nel caso di specie, è sufficiente che la somma appartenesse alla comunione legale dei beni, mentre non è richiesto il dissenso dell'attrice, rispetto all'alienazione della quota societaria in comunione legale da cui la somma è stata ricavata (in ciò assorbita ogni valutazione sulla prove assunte sul punto).

L'appartenenza dell'ammontare in discorso alla comunione immediata, anziché a quella residuale, rende superfluo indagare su come - e in che misura - il denaro sia stato reimpiegato dal convenuto; in particolare resta irrilevante la circostanza, pur confermata dall'istruttoria orale, che il Y abbia finanziato con € 170.000,00 la costituzione della società Delta s.r.l.

Quanto, poi, alle somme asseritamente impiegate per il mantenimento della famiglia o comunque messe a disposizione della stessa, va osservato che, sul punto, il convenuto non ha soddisfatto l'onere di loro specifica allegazione, essendosi limitato a fornire (pag. 9 comparsa di costituzione), una descrizione delle spese sostenute del tutto sommaria e generica, non meglio specificata nei successivi atti difensivi, nel rispetto delle preclusioni assertive stabilite dall'art.183 c.p.c.. In particolare, ciò che non viene indicato, e che sarebbe stato essenziale per consentire la verifica della congruità degli importi finali elencati, è l'ammontare e il periodo di riferimento della retta universitaria, nonché dei canoni di locazione della casa familiare e della figlia.

Il convenuto ha preteso di colmare le lacune assertive producendo (doc.11), un fascio di numerosi estratti conto. Tale rinvio documentale, però, va reputato inammissibile: il principio del contraddittorio e la terzietà del giudice impongono alla parte di enunciare specificamente nell'atto gli elementi costitutivi della domanda - o dell'eccezione - senza che le carenze delle deduzioni in fatto possano essere integrate dalle produzioni documentali, che svolgono una funzione esclusivamente probatoria (v. CASS. Sez. III, Ord. n.3022 dell'8/2/2018), e rispetto alle quali nemmeno opera il principio di non contestazione (v. CASS. Sez. III, n.22055 del 22/9/2017).

Ugualmente, va escluso che le lacune assertive del convenuto possano essere integrate, oltre ogni preclusione, da quanto dedotto e prodotto nella terza memoria ex art.183/6 cit., dalle dichiarazioni rese dalla figlia in sede d'esame testimoniale, così come dalla tabella offerta, per la prima volta, in comparsa conclusionale, atto che, come chiarito dalla Suprema Corte, ha la sola funzione d'illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte (cfr. CASS. Sez. I, Ord. n.20232 del 23/6/2022), quindi non può apportare aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti (così CASS. Sez. I, Ord. n.11547 del 2/5/2019), né rimediare alla genericità delle precedenti allegazioni fattuali (così CASS. Sez. III, n.12156 del 12/11/1992).

S'impone, quindi, il rigetto dell'eccezione del convenuto, volta in subordine alla riduzione dell'importo spettante all'attrice, rimanendo assorbita ogni valutazione sull'effettiva appartenenza delle spese a quelle rimborsabili ex art.192 c.c..

Per tali ragioni, la domanda attorea va totalmente accolta, tanto più che, a differenza di quanto reputa il Y, il prezzo di € 1.790.000,00 è stato interamente pagato in denaro (doc.1 attrice e doc.4 conv.), non con la parziale permuta delle azioni della società Alfa, in realtà comprate come reinvestimento del corrispettivo riscosso (come emerge dall'art. 11 del "Draft Employment Contract" sub doc.3 conv.).

Di conseguenza, il Y va condannato a versare all'X la somma di € 895.000,00, oltre agli interessi a decorrere dalla data di scioglimento della comunione legale (esclusa però la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo per tutte le fasi (studio: € 3.544,00; introduttiva: € 2.338,00; trattazione: € 10.411,00; decisoria: € 6.164,00), in un importo corrispondente ai parametri medi applicabili per valore del DM 55/2014, senza la maggiorazione fino al 30% prevista dall'art. 6 del decreto (che il giudice, motivatamente, può non concedere: CASS. Sez. II, Ord. n. 29170 del 20/10/2021), considerata la semplicità delle questioni trattate e l'attività effettivamente svolta, seguono la soccombenza del convenuto ex art.91 c.p.c..

P. Q. M.

definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza o deduzione, così decide:

accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna Y al pagamento in favore di X della somma di € 895.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 4/2/2021 sino al saldo;

condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 1.713,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge.

Parma, lì 28 dicembre 2022

Il Giudice

Dott. Nicola Sinisi